

# PARTE III

## II 1848

### I grandi eventi del 1848 - Documenti e analisi storiche



*Archivio di stato di Torino*

## INDICE


### I grandi eventi del 1848 - Documenti e analisi storiche

1. Regie Lettere Patenti 17 febbraio 1848, N. 673, colle quali si ammettono i Valdesi a godere di tutti i diritti civili e politici	pag. 3
1.1 La libertà di culto per i Valdesi, di Giorgio Tourn	pag. 4
2. Regio Decreto 29 marzo 1848 N. 668 col quale si ammettono gli Israeliti a godere di tutti i diritti civili	pag. 5
2.1 L'ebraismo torinese fra Restaurazione ed emancipazione, di Alberto Cavaglion e Marcella Filippa	pag. 5
3. I moti scoppiati a Palermo il 12 gennaio 1848	pag. 7
3.1 Nota dei danni sofferti dal conte Augusto di Colombiano	pag. 8
4. Lo Statuto	pag. 9
4.1 Significato e valore dello Statuto Albertino, di Isidoro Soffietti	pag. 16
5. Legge 25 agosto 1848, N. 777, che esclude da tutto lo Stato la Compagnia di Gesù	pag. 19
5.1 L'espulsione dei Gesuiti dal Regno di Sardegna nel 1848, di Giacomo Martina, S.J.	pag. 20
6. Le "Cinque Giornate di Milano" nella testimonianza di Carlo Cattaneo	pag. 22
7. Le "Cinque Giornate di Milano" nella testimonianza del maresciallo Radetzky	pag. 23
8. La battaglia al ponte di Goito	pag. 25
9. La sconfitta di Custoza, di Piero Pieri	pag. 24
10. Il saluto di Carlo Alberto ai popolo dell'Alta Italia dopo la sconfitta di Custoza	pag. 26

# PARTE TERZA

## I grandi eventi del 1848

### Documenti e analisi storiche



1.

#### **REGIE LETTERE PATENTI 17 FEBBRAIO 1848 N. 673, COLLE QUALI SI AMMETTONO I VALDESI A GODERE DI TUTTI I DIRITTI CIVILI E POLITICI**

**CARLO ALBERTO**  
(...)

Prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni sentimenti delle popolazioni Valdesi, i Reali Nostri Predecessori hanno gradatamente e con successivi provvedimenti abrogate in parte o moderate le leggi che anticamente restringevano le loro capacità civili. E Noi stessi seguendone le tracce abbiamo concesse a que' Nostri sudditi sempre più ampie facilitazioni, accordando frequenti, e larghe dispense dalla osservanza delle leggi medesime. Ora poi, che, cessati i motivi da cui quelle restrizioni erano state suggerite, può compiersi il sistema a loro favore progressivamente già adottato, Ci siamo di buon grado risolti a farli partecipi di tutti i vantaggi conciliabili con le massime generali della Nostra legislazione.

Epperò per le presenti di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici de' Nostri sudditi; a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università; ed a conseguire i gradi accademici.

Nulla è però innovato quanto all'esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette.

Deroghiamo ad ogni legge contraria alle presenti, che mandiamo ai Nostri Senati, alla Camera de' Conti, al Controllo Generale di registrare, ed a chiunque spetti di osservarle, e farle osservare, volendo che sieno inserite nella Raccolta degli Atti del Governo, e che alle copie stampate nella Tipografia Reali si presti fede come all'originale, ché tale è Nostra mente.

Date in Torino addì diciassette del mese di febbraio l'anno del Signore mille ottocento quarantotto e del Regno Nostro il decimottavo.

**CARLO ALBERTO**

V. AVET  
V. DI REVEL  
V. DI COLLEGNO

BORELLI

## 1.1 La libertà di culto per i Valdesi

di Giorgio Tourn

Il 17 febbraio 1848 giunsero finalmente, inattese per la popolazione, ma prevedibili per gli ambienti politici, le Regie Patenti riguardanti i valdesi, che permettevano loro di "godere di tutti i diritti civili e politici al pari dei sudditi cattolici, frequentare le scuole dentro e fuori delle università e conseguire i gradi accademici". Con questo breve testo, dal linguaggio freddamente burocratico, veniva chiusa una lunga parentesi storica di discriminazioni e di violenze e 20.000 sudditi arroccati sulle montagne, cui era da aggiungere la piccola comunità torinese, venivano reinseriti nella comunità nazionale piemontese.

In realtà nella loro condizione giuridica permaneva una sostanziale ambiguità. Le Patenti infatti, scampolo legislativo nel contesto della grande riforma costituzionale del 1848, vanno lette alla luce dello Statuto che ne fu il prodotto e specialmente del suo articolo 1° che recita: "La religione dello Stato è la religione cattolica apostolica romana, gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi". E' infatti evidente che la religione ha qui una portata ed un significato assai diverso da quello che può avere in una legislazione odierna, non elemento individuale nella convivenza sociale ma fattore caratterizzante del "governo" di un popolo. In questa visione la libertà è possibile solo quando assuma i caratteri della tolleranza: "gli altri culti sono tollerati".

Ma a differenza della libertà politica e civile che pare essere un diritto del cittadino, in campo religioso è parso a lungo che la sua libertà possa essere solo concessione, un lasciar esistere ciò che non dovrebbe esistere.

Tale posizione era stata ribadita in modo inequivocabile dall'episcopato piemontese, ma in qualche misura sembrava essere condivisa dallo stesso D'Azeglio nel suo pur generoso programma in favore delle minoranze. A quali riferimenti infatti egli si appellava? Alla carità cristiana, alla "magnanimità" di un sovrano paterno che accoglieva quali figli dei sudditi ingiustamente emarginati. Si trattava di motivazioni encomiabili, certo, ma che non uscendo dall'ambito della concessione, non sfociavano sul terreno del diritto.

"Tollerati secondo le leggi" dirà lo Statuto. Non è tuttavia chiaro di quali leggi si trattasse, se cioè di quelle vigenti o di quelle che sarebbero state emanate nello spirito dello Statuto stesso. Era un interrogativo per nulla retorico, questo, che i valdesi si posero subito. Essi infatti conoscevano le leggi del Regno sardo, in quanto erano quelle che li avevano ghettizzati per secoli. Se, come sembrava loro che pensasse Carlo Alberto, " nulla è innovato riguardo alla loro religione ed alle loro scuole", ciò poteva significare che tutto restava come prima, malgrado la libertà di stampa, l'elezione dei rappresentanti alle Camere, l'eguaglianza dei cittadini, l'avvio di una democrazia parlamentare.

La contraddizione sarebbe esplosa dopo breve tempo; ma nel contesto di quella primavera torinese, tutta pervasa dall'euforia delle novità, dalle speranze e dai sogni, le Patenti ebbero valore di messaggio più che di legge. Ciò che venne recepito non fu tanto ciò che affermavano, ciò che il sovrano aveva inteso dire, quanto piuttosto ciò che rappresentavano, ciò che i Torinesi e fra di essi i valdesi in particolare volevano che dicessero. E' dunque naturale che abbiano provocato una immediata reazione di entusiasmo. [...]

Giorgio Tourn, *Libertà di culto per i Valdesi*, in *Torino dalla Restaurazione al Risorgimento*, a cura di Valerio Castronovo, Elio Sellino Editore, Milano, pp. 984-986

2.

**REGIO DECRETO 29 MARZO 1848 N. 688,  
COL QUALE SI AMMETTONO GLI ISRAELITI  
A GODERE DI TUTTI I DIRITTI CIVILI**

**CARLO ALBERTO**

(...)

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno abbiamo ordinato e ordiniamo:

Gli Israeliti regnicoli godranno dalla data del presente di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici, nulla innovato quanto all'esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette.

Deroghiamo alle leggi contrarie al presente.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli Atti del Nostro Governo.

Dato dal Quartiere Generale in Voghera addì 29 marzo 1848

**CARLO ALBERTO**

V. SCLOPIS

V. DI REVEL

V. GAZELLI pel Controllore Gen.

FRANZINI

*Il Ministro Segretario di Stato per gli affari Interni*  
VINCENZO RICCI

## **2.1 L'ebraismo torinese fra Restaurazione ed emancipazione**

di Alberto Cavaglione e Marcella Filippa

La storia dell'ebraismo torinese si fonda su dati contrastanti e paradossali. Quando fu istituito il "ghetto grande", nel 1679, non era molto che Torino era diventata la più popolosa comunità [ebraica] del Piemonte. Da quando gli archivi registrano i primi insediamenti, e cioè da circa metà del Quattrocento, Torino impiegherà almeno un secolo e mezzo prima di diventare la più abitata comunità della regione. Prima di Torino vennero Savigliano, Ivrea: centri dove si stabilirono le prime famiglie in transito, in arrivo per lo più dalla Francia. Si trattava di medici, prima che di commercianti. E medici, entrambi provenienti da Savigliano, furono infatti i primi due personaggi che raggiunsero Torino nel giugno del 1424, ottenendo il permesso di acquistare il terreno per il cimitero ed effettuare la macellazione secondo il rito ebraico. Nei decenni seguenti, la comunità fondata da quei due cerusici, di cui ci è noto anche il nome - Amedeo Foa e Elia Alamanno - faticò a crescere. Il lento sviluppo è uno dei fattori che spiegano, fra l'altro, il ritardo con cui, durante la Controriforma, sarà eretto il ghetto. Almeno un secolo dopo rispetto agli altri Stati italiani. Ma il ritardo sarà presto colmato dall'assolutismo regio, che condurrà il Piemonte sulla via di

trasformazione da ducato a regno.

La prima ventata di libertà e di eguaglianza venne con Napoleone: fu il ghetto di Mondovì tra i primi ad essere abbattuto; poi seguirono gli altri. E venne una nuova legislazione, che consentiva l'acquisto di immobili fuori del perimetro del ghetto, che organizzava in "concostori" le comunità ebraiche della regione, facendole dipendere da un'autorità centrale che aveva sede a Torino. Ed è sempre ai tempi della campagna napoleonica che risalgono i primi rilevamenti demografici: si calcolò che allora vivessero in Piemonte circa 5500 ebrei, sparsi in moltissime località, anche assai piccole.

Non si comprende a fondo la storia dell'ebraismo piemontese se non si tiene conto di ciò che significò quel breve periodo d'occupazione in cui si posero le basi di una dipendenza culturale verso la civiltà transalpina. Non va dimenticato, infatti, che per molti ebrei - mazziniani, radicali o socialisti - nati nella seconda metà dell'Ottocento sarà cosa ovvia guardare con ammirazione e deferenza verso tutto ciò che proveniva d'oltralpe: in loro era ancora vivo il ricordo di quella prima liberazione venuta con le truppe di Napoleone. E sarà sempre diffusa, nella mentalità ebraica piemontese, la convinzione (purtroppo storicamente e statisticamente niente affatto provata) che dalla Francia potesse sempre venire lo stimolo ad una migliore convivenza civile e sociale. Persino nell'età tragica delle persecuzioni, nel quinquennio che va dal 1938 al 1943, molti ebrei torinesi, prima che alla Svizzera, guarderanno alla Francia come a una possibile terra d'asilo e di salvezza: un tragico equivoco che si può comprendere solo se si tien conto delle ragioni storiche che hanno determinato quella "grande illusione".

Terminata la parentesi napoleonica, il Regio Editto del 21 maggio 1814 mise di nuovo in vigore il titolo VIII del libro I delle Regie Costituzioni, tredici capitoli in cui si ribadiva l'esistenza del ghetto, si sanciva il divieto di costruzione di nuove sinagoghe (in quelle già esistenti gli ebrei dovevano però cantare "d'un ton bas et modeste"), si proibiva l'acquisto di immobili e si fissavano alcune restrizioni nei commerci. Secondo lo stesso documento, ritornava poi obbligatorio l'uso di "une marque de couleur jaune dorée de soie, ou de laine de la longueur d'un tiers de ras", un marchio di colore giallo da portare sul braccio destro, all'altezza del petto.

Tutto ciò avveniva [nel 1814], e tale era ancora la situazione, nonostante le suppliche che le autorità torinesi avevano ricevuto per porre fine ad una condizione ormai superata dai tempi. "Né a Londra, né a Parigi, né a Vienna", scriverà molti anni più tardi Arturo Carlo Jemolo, "si sarebbe potuto discutere di quanto formava oggetto di delibere a Torino". Occorrerà attendere la grande campagna di stampa e di opinione degli anni quaranta e lo Statuto del 1848, per porre fine a quello stato di cose e perché il Piemonte seguisse finalmente le orme di altre regioni d'Italia. Nel trentennio circa che separa la restaurazione delle Regie Patenti dallo Statuto, sorsero indicibili diatribe sugli immobili che, durante la parentesi francese, alcune famiglie ebraiche avevano comprato fuori dai confini del ghetto. Ancora il 14 maggio 1842 era netto il rifiuto ad un ebreo di Saluzzo: "E' volere preciso di S. M. - si legge in un documento dell'Archivio di stato di Torino - che non si lascino sussistere abitazioni di ebrei fuori dai ghetti allorché si ha la necessità riconosciuta di fare ciò".

Desta perciò non poca sorpresa il fatto che, subito dopo il 1848, la situazione mutasse così radicalmente. Già nello stesso anno il rabbino Lelio Cantoni era portato ripetutamente candidato a Torino; nel 1853 c'è già un deputato ebreo alla Camera, Avigdor, e poco appresso diventerà segretario di fiducia di Cavour quello stesso Isacco Artom che nel 1862 sarà primo segretario nella legazione di Parigi, rappresentante dell'Italia durante le assenze del ministro Nigra. Gli annuari della Regia Università di Torino registrano poi, già negli anni sessanta, le prime lauree assegnate a studenti ebrei, spesso provenienti dalla provincia, iscritti a giurisprudenza e poi, in un secondo tempo, ad altre facoltà.

Con l'emancipazione, la maggior parte delle persone che videro schiudersi "i cancelli del ghetto" si allontanarono dal quadrilatero di piazza Carlina, ma continuarono a vivacchiare con i mestieri tradizionali del vecchio ghetto, "vaganti con il loro carretto per le fiere e i mercati del Piemonte - scrive Benvenuto Terracini - finché ogni settimana, il venerdì, non li riportava in seno alla famiglia per l'imminenza del riposo sabbatico".

Si aprono nuove possibilità per una nuova esistenza. Fu concesso di arruolarsi nell'esercito e già si distinsero alcuni soldati ebrei nella prima e nella seconda guerra d'indipendenza - in specie nella battaglia di Novara. Fu lecita l'iscrizione nelle scuole pubbliche e nelle università e, viceversa, fu concesso alle scuole ebraiche l'insegnamento del latino (cosa che fino al 1848 era rigorosamente proibita).

Ma l'antica disposizione al commercio non venne mai meno o solo molto lentamente si affievolì. Tra le generazioni più giovani, per molto tempo ancora, l'unica alternativa "intellettuale" all'esercizio del commercio sarà costituita dalla carriera rabbinica. E, anche in Piemonte, molti intellettuali di spicco di fine Ottocento - scrittori, filosofi, uomini politici vicini al primo socialismo torinese, al "socialismo dei professori" - sarebbero di certo diventati ministri di culto. Ciò fu impedito dal sopraggiungere di un'epocale crisi d'identità, la cui portata, ideologica e emotiva, noi osservatori d'oggi faticiamo a comprendere. Altri leaders politici, anche illustri - pensiamo al più torinese degli ebrei socialisti, Claudio Treves - provenivano da famiglie illuministicamente distaccate dal ritualismo religioso. Ma, come dimostra la recente, ottima biografia di Antonio Casali, il mondo giovanile di Claudio Treves era ancora legato, nel bene come nel male, ma più nel bene che nel male, all'"umano formicaio" di piazza Carlina. La casa natale di Treves era ormai situata nei pressi della stazione di Porta Nuova, non lontana dal luogo dove oggi sorge la sinagoga, ma esistevano ancora fitti legami di parentela e consuetudini d'amicizia con l'universo romantico e ottocentesco di piazza Carlina.

Da: Alberto Cavaglioni e Marcella Filippa, *I cancelli del ghetto, in Torino dalla Restaurazione al Risorgimento*, cit. pp. 1008-1014

### **3. I moti scoppiati a Palermo il 12 gennaio 1848**

#### **Da "La Gazzetta Piemontese"**

*Napoli, 12 gennaio*

La stampa clandestina lavora continuamente. Il malcontento è al sommo. Nessuna delle aspettate riforme si verificò, per quanto si sappia che negli scorsi giorni i ministri Pietracatella, Spinelli e Parisi avevano fortemente appoggiato un piano assai vasto d'innovazioni politiche. Non altro si fece che porre in libertà molti arrestati, fra gli altri quelli per la dimostrazione del 14 dicembre. Abbiamo nuove di Messina e Palermo poco rassicuranti. Il popolo aspettava le riforme per questo giorno, ed era disposto, se non venivano, a sollevarsi

*Altra del 13 a sera.*

Si è sparsa la voce di un popolare sollevamento in massa a Palermo. L'agitazione ed il terrore qui giungono al colmo. Ieri sera, per la ricorrenza del suo giorno onomastico, solennemente recavasi il re al teatro S. Carlo; al quale per questa volta intervennero altre persone, oltre i soliti favoriti di biglietti dalla polizia. E il risultato fu che da tutte le parti si alzarono fischi, dai quali fu talmente commosso il regio animo, che dicono svenisse appena tornato a palazzo, dove fuggì precipitosamente.

*Altri particolari.*

Il giorno 12 il governatore confidente nella tranquillità che vedeva in apparenza regnare aveva ordinato il banchetto per il giorno onomastico del re. Nessuno intervenne, invece ebbe luogo una dimostrazione ch'egli sciolse colla forza. Ma alle tre pomeridiane, avvisato che molta gente armata ed anche a cavallo percorreva la città, inutilmente corse ai soliti dragoni, che circondati dagli insorti, dopo aver fatto fuoco dovettero fuggire. Il popolo, anche dalle finestre, combatteva con ogni sorta di proiettili e acqua bollente.

La guarnigione scacciata dalla città si è accampata al di fuori.

**3.1 Nota di danni sofferti dal conte Augusto di Colobiano per i tristi avvenimenti del 15 di maggio anno corrente 1848 nell'appartamento che aveva preso in affitto dal Sig. conte Ricciardi nel Palazzo Gravina a monte Oliveto.**

Napoli, 17 novembre 1848

Tutta la mobiglia ivi compresa venne interamente distrutta e derubata. Consisteva questa in oggetti nuovi ed espressamente comprati per arredare detto appartamento: sedie, poltrone e sofà, armadi di palissandro e mogano, tutti debitamente guerniti e ricoperti di velluto e di seta; letti dei padroni finiti di tutto punto; altri letti per la famiglia, tutti effetti nuovi e nuovissimi che erano entrati nel detto appartamento la settimana che ha preceduto il giorno 15, ed il cui valore approssimativo, unito a quello di tanti altri piccoli oggetti di casa ad uso di famiglia, non che di alcune riparazioni fatte nel detto appartamento ascendono a ducati 2200, dico duemiladuecento, la qual somma è l'espressione la più rigorosamente esatta del danno subito riguardo all'uso cui era destinato detto appartamento e altresì delle camere che si era guerniti.

*Napoli, 17. 11. 1848.*  
*Nota de' danni sofferti dal C. Augusto di Colobiano*  
*per i tristi avvenimenti del 15 di Maggio*  
*anno Corrente 1848.*  
*Nell'Appartamento che aveva preso in affitto*  
*dal Sig. C. Ricciardi nel Palazzo Gravina*  
*a Monte Oliveto.*

*Tutta la mobiglia ivi compresa venne interamente*  
*distrutta e derubata. consisteva questa in oggetti*  
*nuovi ed espressamente comprati per arredare detto*  
*appartamento che dal Padrone di Casa consisteva*  
*in sedie, Poltrone Sofà, Armadi di Palissandro,*  
*e Mogano tutti debitamente guerniti e ricoperti di*  
*velluto in seta, letti da Padroni finiti di tutto punto*  
*altri letti per la famiglia, tutti effetti nuovi e*  
*nuovissimi che erano entrati nel detto appartamento*  
*la settimana che ha preceduto il giorno 15, ed il cui*  
*valore approssimativo unito a quello di tanti altri*  
*piccoli oggetti di casa ad uso di famiglia non che*  
*alcune riparazioni fatte nel detto appartamento ascendono*  
*a Ducati 2,200 dico duemiladuecento la qual*  
*somma è l'espressione la più rigorosamente esatta*  
*del danno subito riguardo all'uso cui era*  
*destinato detto appartamento e altresì delle camere*  
*che si era guernite.*



## 4. Lo Statuto

**STATUTO**  
**DEL REGNO DI SARDEGNA**  
**CARLO ALBERTO**  
per la grazia di Dio  
**RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME**  
[...]

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni vent'uno.

Art. 13. Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sanguine Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

## **DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI**

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è garantito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

## **DEL SENATO**

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

- 2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
  - 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
  - 4° I Ministri di Stato;
  - 5° I Ministri Segretarii di Stato;
  - 6° Gli Ambasciatori;
  - 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
  - 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
  - 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
  - 10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
  - 11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
  - 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
  - 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
  - 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare.
- Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
- 15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
  - 16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
  - 17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
  - 18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
  - 19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
  - 20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
  - 21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.  
Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

## **DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

## **DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE**

Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza de' voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità, dei titoli di ammissione dei proprii membri.

Art. 61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

## **DEI MINISTRI**

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. I Ministri sono responsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

## **DELL'ORDINE GIUDIZIARIO**

Art. 68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.  
Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

Art. 75. La Leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. E' istituita una Milizia Comunale sopra basi fissate dalla legge.

Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione.  
Il Re può creare altri Ordini, e prescriberne gli statuti.

Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

### **CARLO ALBERTO**

*Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno*

**BORELLI**

*Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria*

**AVET**

*Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze*

**DI REVEL**

*Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura, e del Commercio*

**DES AMBROIS**

*Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri*

**E. DI SAN MARZANO**

*Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina*

**BROGLIA**

*Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione*

**C. ALFIERI**

#### **4.1 Significato e valore dello Statuto Albertino**

di Isidoro Soffietti

Sarebbe antistorico e ingeneroso paragonare con la vigente Costituzione repubblicana la prima carta costituzionale che l'Italia unita ricevette in eredità dal Regno di Sardegna.

Tuttavia, si deve sottolineare come lo Statuto del 1848, pur con tutti i suoi limiti, abbia avuto effetti dirompenti nei confronti del precedente assetto istituzionale, che era quello di uno Stato assoluto. L'intero sistema dei rapporti tra le diverse istituzioni di governo fu, a lungo termine, modificato. Nacque uno stato costituzionale, aperto a sviluppi liberali.



Il testo dello Statuto fu pubblicato in due versioni, in italiano e in francese, lingua soprattutto delle terre d'Oltralpe.

Fondamentale regola, era la *balance des pouvoirs*, l'"equilibrio dei poteri", con riferimento in particolare al potere esecutivo ed al potere legislativo; la magistratura fu qualificata come "ordine giudiziario" nel solo testo italiano mentre il testo francese tacque, limitandosi ad elencare le competenze dei magistrati.

Le fonti dello Statuto, che ebbe "pieno effetto" dall'8 maggio 1848, con l'inizio della prima legislatura, devono essere cercate soprattutto nei testi costituzionali francesi; in primo, ma non unico luogo, nella costituzione del 1830 della "monarchia di luglio". Sono tuttavia numerosi i richiami, sovente puntuali, alle costituzioni monarchiche francesi del 1791 e del 1814. Altro punto di riferimento fu la costituzione belga del 1831, alcuni articoli della quale sono testualmente ripresi. Ma, certamente, altri ordinamenti costituzionali furono tenuti presenti, primo fra tutto quello consuetudinario inglese; un punto di riferimento fu altresì la costituzione siciliana del 1812.

Lo Statuto Albertino appartiene alla categoria delle costituzioni ottriate, cioè concesse formalmente da un sovrano di sua volontà, che, in tal modo, si autolimita.

Per quanto riguarda la natura delle norme statutarie, non v'è alcuna disposizione che preveda un qualche particolare procedimento per la loro modificazione o abrogazione. Si tratta, quindi, di una costituzione flessibile.

La flessibilità dello Statuto rappresentò, inequivocabilmente, il suo punto di forza, quanto alla durata, e il suo punto di debolezza, quanto alle sue modifiche, che finirono per snaturarne le caratteristiche d'origine.

Veniamo ora al contenuto dello Statuto.

Sono importanti i diritti e i doveri dei cittadini. Premesso che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, si garantisce loro il godimento dei diritti civili e politici, salve le eccezioni previste dalla legge; si garantisce la libertà individuale, la libertà di domicilio, il diritto di riunione, senza tuttavia prevedere quello di associazione, che sarà una conquista più tarda, il diritto di proprietà, con la possibilità di espropriazione "mediante una giusta indennità", la libertà di stampa, fatta eccezione per "le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere", soggetti al "preventivo assenso" da parte del vescovo, eccezione che verrà presto a cadere.

Tra i diritti dei sudditi, di derivazione medievale, si può collocare anche quello di presentare petizioni alle Camere.

Principale dovere era quello di contribuire "indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato", con la garanzia che ogni tributo doveva essere "consentito dalle Camere e sanzionato dal Re"; in tal modo si affermò la riserva di legge. Il debito pubblico era garantito. Fu sancito il principio che la leva militare fosse regolata dalla legge, il che comportava il dovere del servizio militare per i maschi.

Numerose disposizioni dello Statuto sono dedicate alla "persona" del sovrano e alle sue funzioni; numerose, ma pure non esaustive.

La persona del sovrano, tale per grazia di Dio - diverrà tale anche per volontà della Nazione - era "sacra e inviolabile".

Non furono previsti alcuni istituti destinati ad avere in futuro applicazione: l'abdicazione e la luogotenenza generale.

Il primo articolo dello Statuto prevede la religione cattolica, apostolica e romana come "la sola religione dello Stato", disponendo per gli altri culti "esistenti" il regime di tolleranza "conformemente alle leggi". Ancor prima della promulgazione dello Statuto, il 17 febbraio 1848, i Valdesi erano già stati "emancipati", cioè ammessi al godimento dei diritti civili e politici; il 29 marzo 1848 simile disposizione fu emanata per gli Israeliti; con la legge 19 giugno 1848 fu disposto, in linea generale, il principio che la differenza di culto non costituiva "eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari".

Al centro dell'ordinamento costituzionale era posto, ovviamente, il sovrano, detentore della cosiddetta "prerogativa regia". Il Re prende parte al potere legislativo e, con riferimento ai principi

generali, è l'unico, il "solo", detentore del potere esecutivo. Il Re ha il potere di convocare le Camere, le può sciogliere e può sospenderne l'attività. Inoltre partecipa alla formazione della legge. Dal Re "emana" la giustizia; con riferimento implicito al principio medioevale di "giustizia trattenuta, concessa, delegata"; il Re può "far grazia e commutare le pene". Dunque, secondo la lettura dello Statuto, il sovrano è partecipe, con le Camere, al potere legislativo, è titolare unico di quello esecutivo, nonché, almeno formalmente, anche di quello giudiziario.

Per quanto attiene al potere legislativo, fu adottato un sistema bicamerale. Una Camera fu prevista di nomina regia, non ereditaria, denominata Senato.

La seconda Camera, chiamata Camera dei Deputati, fu elettiva. Il Senato, oltre al potere legislativo, diviso con altri due "organi" o "poteri", ebbe una competenza giurisdizionale ed una "amministrativa": esso sedeva in "Alta Corte di Giustizia", con decreto reale; in tale veste, senza potersi occupare di legislazione, a pena di nullità, giudicava i reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, da chiunque commessi, e i ministri messi in stato d'accusa dalla Camera dei Deputati. Era, inoltre, competente a giudicare, in via esclusiva, i reati commessi dai senatori. Infine il Senato doveva conservare gli atti di stato civile dei membri della real Casa.

La Camera dei Deputati era elettiva. Si afferma il principio qualificante che i deputati "rappresentano la Nazione in generale", con esclusione quindi di una rappresentanza provinciale, locale. Non è possibile il conferimento ai medesimi di quel "mandato imperativo" che si riscontra spesso nel periodo medioevale soprattutto per i rappresentanti dei comuni, il terzo "stato".

La Camera dei Deputati era competente ad esercitare la messa in stato d'accusa dei ministri, che sarebbero stati giudicati dal Senato, come Alta Corte di Giustizia.

Lo Statuto rinviava, per quanto concerne il sistema elettorale, ad una legge apposita, che sarebbe stata emanata il 17 marzo 1848. Tuttavia era implicita la scelta del sistema uninominale a doppio turno.

E' prevista una serie di "disposizioni comuni alle due Camere".

In essa, oltre a norme riguardanti la "vita" dei due organi, si affronta il problema della formazione della legge.

Disposizione strettamente funzionale è quella che prevede la contemporaneità d'azione della Camera e del Senato, con la nullità di atti compiuti al di fuori del periodo previsto. Le Camere vengono convocate "ogni anno" dal Re, il quale ha il potere di "prorogarne le sessioni", di "disciogliere quella dei Deputati" (questo potere rientrava nella "prerogativa regia"), con il dovere di convocarne un'altra entro quattro mesi.

Il potere legislativo fu dallo Statuto attribuito "collettivamente" al Re, al Senato ed alla Camera dei Deputati. Il potere di proporre la legge spettava, pertanto, sia al sovrano, che l'esercitava di regola attraverso i suoi ministri, sia ai membri delle due Camere. Per le materie di imposte, di approvazione del bilancio e dei conti dello Stato, la proposta doveva essere "presentata prima alla Camera dei Deputati". Il progetto di legge doveva essere approvato sia da ciascuna delle due Camere che dal Re, che la sanzionava, e quindi la promulgava. Se era respinto, esso decadeva e non poteva essere ripresentato durante la sessione - non la legislatura - in cui era stato presentato. Lo Statuto non prevedeva né referendum propositivi, o abrogativi, di norme, né plebisciti. All'interno di ogni Camera erano previste delle "Giunte", che dovevano esaminare, con compiti istruttori, i progetti di legge presentati. Queste commissioni non potevano avere poteri deliberativi.

Passando al potere esecutivo, lo Statuto prevede che esso spetti "al Re solo", con un'affermazione che pare suonare in senso favorevole alla creazione di una monarchia costituzionale pura; nell'ambito della "prerogativa regia", tra l'altro, il sovrano mantiene il potere di determinare la politica estera dello Stato, nonché il potere di decidere della guerra e della pace. Solo tre articoli trattano "dei Ministri": "il Re nomina e revoca i suoi Ministri"; "i Ministri sono responsabili".

Considerazioni diverse fanno intendere che vi fu quasi sicuramente, fin dal primo momento, l'intenzione di dar vita a un sistema in cui il governo dovesse reggersi grazie alla "fiducia" che la Camera gli conferiva. Era prevista la possibilità, per il sovrano, quindi per il governo, di emanare "i

decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne". Nasce, pertanto, un potere regolamentare e di decretazione attribuito al governo, ma solo in esecuzione di leggi. Da questo potere normativo avranno origine, oltre ai normali decreti esecutivi di legge e ai regolamenti, due nuove categorie di fonti del diritto: i regi decreti emanati per motivi di necessità ed urgenza, sottoposti a conversione in legge, cioè i decreti-legge, ed i decreti delegati, emanati a seguito di delega specifica da parte del Parlamento, cioè i decreti legislativi. Anche taluni regolamenti, i cosiddetti regolamenti organici, ad esempio, contengono vere e proprie disposizioni nuove, tanto da finire per essere più importanti delle leggi.

Poche norme sono dedicate al potere giudiziario. Detto che "la Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome" dai Giudici che egli nomina, si afferma che i giudici erano inamovibili "dopo tre anni di esercizio", fatta eccezione per quelli che si trovavano ai livelli più bassi della gerarchia.

Intorno al tema dell'inamovibilità nacque una lunga serie di discussioni. Nessuno poteva essere sottratto al giudice naturale, principio fondamentale, che tuttavia sarà più volte disatteso in futuro. Si voleva tra l'altro evitare il ripetersi di situazioni tipiche e frequenti del passato, quando le cause potevano essere avocati da tribunali a ciò legittimati. Parimenti fu vietata la creazione di "Tribunali e Commissioni straordinarie", norma questa disattesa, in futuro.

Lo Statuto non prevede alcun organo competente ad occuparsi della carriera dei giudici. Essi furono, per lungo tempo, soggetti al potere ministeriale e solo nel 1907 fu creato un Consiglio Superiore della Magistratura, a cui si affiancò una Corte Superiore disciplinare nel 1908.

Per quanto concerne l'interpretazione della legge, essa "spetta esclusivamente al potere legislativo".

Seguono nello Statuto alcune disposizioni generali e altre transitorie. Tra le norme generali si deve citare quella che sanciva l'abrogazione delle norme in contrasto con lo Statuto; il che avvenne, però non automaticamente, ma con l'emanazione di apposite leggi.

Tra le leggi transitorie si colloca quella che annuncia la futura emanazione delle leggi "sulla stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia Comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato". Il Re si riservava di provvedervi con "leggi", "per l'esecuzione del presente Statuto". L'editto sulla stampa fu emanato il 26 marzo 1848 e fu rivoluzionario. Basti pensare che si introdusse per la prima volta nel sistema giudiziario del Regno di Sardegna l'istituto della giuria, limitatamente però ai reati commessi per mezzo della stampa.

Lo Statuto Albertino ha avuto una vita certo difficoltosa, ma molto lunga. Fu, infatti, più volte modificato, anche sostanzialmente. Le riforme introdotte dal regime fascista, a partire dal Gran Consiglio del Fascismo ai mutamenti dei sistemi elettorali, alla creazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che nel 1939 sostituì formalmente la Camera dei Deputati, e la mancanza di un organo di controllo di legittimità costituzionale, contribuirono a trasformare in modo radicale la carta fondamentale. Essa tuttavia rimase formalmente in vita, almeno fino al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che sancì il passaggio dalla monarchia alla repubblica e portò, quindi nel 1948 alla Costituzione della Repubblica.

Da: Isidoro Soffietti, *Significato e valore dello Statuto Albertino*, in *Un lungo cammino per diventare liberi*, Hapax Editore, Torino, 2009

## 5.

**LEGGE 25 AGOSTO 1848, N.777,  
CHE ESCLUDE DA TUTTO LO STATO LA COMPAGNIA  
DI GESU' E SCIOLGIE E VIETA  
LE CASE DELLA CORPORAZIONE DELLE  
DAME DEL SACRO CUORE DI GESU'**

**EUGENIO  
PRINCIPE DI SAVOIA - CARIGNANO  
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;  
Sentito il Consiglio de' Ministri;  
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

*Art. 1.* La Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case ed i suoi collegi sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone.

*Art. 2.* I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia sono dati in amministrazione all'Azienda Generale delle Finanze e sono sin d'ora applicati, per quanto il bisogno lo richiede, all'istituzione e manutenzione dei collegi nazionali, di cui si ordinò lo stabilimento col Decreto delli 20 marzo 1848.

*Art. 3.* Gli individui addetti a quella Compagnia non regnicoli dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge uscire dai confini dello Stato a pena d'esserne espulsi, e qualora dopo l'espulsione dallo Stato vi venissero nuovamente trovati, saranno passibili delle pene portate dalle Leggi di Polizia.

*Art. 4.* I regnicoli addetti alla Compagnia dovranno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente Legge fare davanti all'Autorità Superiore di Polizia della Provincia, in cui si trovano attualmente, una dichiarazione di determinato e fisso domicilio.

*Art. 5.* A questi è assegnata, sinché siano altrimenti provvisti, una pensione annua di lire cinquecento da decorrere dalla data della presente.

*Art. 6.* Quelli che vogliono godere di questa pensione dovranno consegnare nel termine, di cui nell'art. 4, ed all'Autorità ivi indicata, una formale domanda per la loro secolarizzazione, della quale il Governo si incaricherà presso la Santa Sede.

Non facendo tale domanda essi non potranno godere della pensione, e si troveranno inoltre assoggettati alle disposizioni contenute nel capo quinto, titolo ottavo, libro due del Codice penale.

*Art. 7.* Sono pure sciolte e definitivamente vietate in tutto lo Stato, eccettuata per ora la Savoia, le case della Corporazione delle Dame del Sacro Cuore di Gesù.

*Art. 8.* Il fabbricato dalle medesime occupato in questa Capitale è definitivamente restituito all'antica sua destinazione di Collegio delle Provincie.

I Ministri Segretari di Stato sono incaricati caduno, nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione della presente Legge, che sarà pubblicata ed inserita negli atti del Governo.

## **5.1 L'espulsione dei Gesuiti dal Regno di Sardegna nel 1848**

di Giacomo Martina, S.J.

[...] Quali fattori provocarono nel 1848 quell'esplosione di furor popolare antigesuitico in tutta Italia, da Torino a Roma, a Napoli, a Palermo, che nel Regno di Sardegna portò alla legge del 21 luglio-25 agosto 1848, cioè all'espulsione di questi religiosi dal Regno? Si trattò di un fenomeno momentaneo, passeggero, o la Compagnia era penetrata di una mentalità che per molti aspetti era in radicale contrasto con le aspirazioni del mondo moderno? [...]

Certamente, in linea di principio, l'Ordine riconosceva la legittimità di tutti i regimi, ma di fatto quel riconoscimento teorico si univa ad una costante polemica sulle tendenze dell'epoca, viste in una luce negativa, frutto dell'indifferentismo, ostili alla Chiesa. Roothaan [*padre Giovanni Roothaan, generale della Compagnia dal 1829*] era e restava un reazionario. [...] Carlo Alberto, principe ereditario, ebbe rapporti cordiali con il Roothaan, allora superiore a Torino, e la sua consorte Maria Teresa, figlia del Granduca Ferdinando III di Toscana, si era scelta ancora una volta un gesuita come confessore. Tutto questo creava l'impressione di un istituto religioso troppo legato al regime della restaurazione.

Nel regno i gesuiti avevano le cariche di prefetti e direttori spirituali nelle scuole secondarie universitarie di Chambéry (legge, medicina e chirurgia), di Novara (legge), e di Nizza Marittima (legge). [...] Come osserva Pietro Stella, "soprattutto i gesuiti proponevano se stessi come un baluardo per contendere la gioventù a tutto quello che appariva come fattore eversivo, inficiato dalle idee rivoluzionarie. Le scuole di mutuo insegnamento, gli asili infantili, le colonie agricole [...] apparivano come una sorta di cavallo di Troia utilizzato da liberali, carbonari o rivoluzionari per sollevare contro lo stato la gioventù e tutto il popolo. Coerentemente all'atteggiamento antirivoluzionario, la scelta politica dei gesuiti (e perciò di conseguenza dei loro collegi) era di lealismo e di fedeltà verso gli stati regionali ricostituiti dal Congresso di Vienna. Tanto più si era orientati in tal senso, quanto più l'assetto politico raggiunto appariva garantire l'indipendenza del papa e la libertà del suo magistero contro le forze ostili alla Chiesa e all'ordine costituito". [...]

Nonostante le frequenti, forti critiche mosse da varie parti, i gesuiti restavano saldi, durante il regno di Vittorio Emanuele I, di Carlo Felice e in tutto il primo decennio di Carlo Alberto. Erano in sostanza uno dei capisaldi di quel regime, tipico della Restaurazione. E' facile ricordare i tratti caratteristici di questo periodo, almeno dal punto di vista socio-religioso che ci interessa. Il governo era contrarissimo ai valdesi, chiusi nelle loro valli, fermo nella classica discriminazione e segregazione degli ebrei (così ben descritta da A.C. Jemolo in un suo saggio), alieno da ogni libertà di stampa, vigile sull'ingresso nel regno di stampe considerate pericolose [...], abituato a lungo, fin dopo il 1836, data dell'ultima convenzione ufficiale, ad affidare ai parroci l'anagrafe, a riconoscere largamente le immunità ecclesiastiche, secondo l'accordo del 1841, e avvezzo all'esatto controllo dell'adempimento del precetto pasquale da parte dei parroci, fermo nella visuale caritativa cristiana, che affida largamente l'assistenza alla gerarchie e agli istituti religiosi. [...]

L'assolutismo persiste nei primi tempi di Carlo Alberto. Perdura l'ossessione antiliberalista, che porta il nuovo sovrano alle spietate condanne del 1833. Restano fin dopo il 1840 un sistema fiscale con gravi sperequazioni, una classe nobiliare con anacronistici privilegi, un esercito permeato di ideali legittimistici. [...] Solo dopo l'avvento di Pio IX, nel nuovo contesto generale, in Piemonte nasce un'aria nuova. Solaro della Margarita, è praticamente dimesso, nell'ottobre 1847, si sopprimono privilegi del foro, tranne quello ecclesiastico, è abolita la censura ecclesiastica. Ma l'opinione pubblica chiede di più: e subito avanza la richiesta dell'espulsione dei gesuiti. L'Ordine, considerato il baluardo dell'assolutismo, ora che questo vacillava e stava per morire, doveva essere eliminato per maggior sicurezza. I gesuiti, e prima di tutto il Roothaan, scontavano il fatto di aver legato troppo la difesa della Chiesa a quella di un regime politico. [...]

La cacciata dei Gesuiti avvenne dunque a furor di popolo, nei primi quattro mesi del 1848. Solo a cose fatte, nel Regno di Sardegna e in Sicilia, i governi cercarono di legalizzare quanto era già avvenuto. Si arrivò così a Torino alle legge del 21 luglio e al decreto del 25 agosto 1848, quest'ultimo discusso negli uffici del Senato, non in seduta pubblica, cosicché non vi fu bisogno di una sanzione sovrana. [...] Al Senato ci si limitò a escludere dal Regno la Compagnia di Gesù e le Dame del Sacro Cuore (tollerate provvisoriamente in Savoia). I gesuiti non "*regnicoli*" potevano restare solo presentando l'attestato di secolarizzazione, cioè della loro uscita dalla Compagnia. [...] In quelle circostanze, 75 gesuiti della provincia torinese, fra cui 32 della Sardegna, chiesero la secolarizzazione: molti di loro ritrattarono però presto la richiesta, pronti ad accettare anche l'esilio.

In complesso, solo una quindicina su 453 (162 sacerdoti, 148 scolastici, 143 coadiutori, come risulta dal catalogo dell'Ordine per il 1847) lasciarono definitivamente l'istituto. [...]

Nel 1848 i moti di piazza e i provvedimenti legislativi colpirono solo i gesuiti. Gli altri istituti religiosi (a parte le dame del Sacro Cuore e i redentoristi) per il momento rimasero indisturbati. Anche i religiosi insegnanti (compresi, a Torino, i Fratelli delle Scuole Cristiane, che avevano in mano le scuole elementari) rimasero al loro posto e continuarono a tenere collegi e scuole: così avvenne per gli scolopi, i barnabiti ad altri. Le cose cambiarono non con la legge 25 maggio 1855 (legge Rattazzi), provvedimento parziale, ma con quella universale del 7 luglio 1866.

Sono possibili due interpretazioni. Per alcuni il legislatore, anche quello del 1855, non era ostile alla vita religiosa in genere, ma solo a certe forme ormai superate, poco in armonia coi tempi e non molto feconde. Cavour era decisamente contrario all'educazione impartita dai gesuiti, di cui deplorava il fanatismo, non alle scuole degli scolopi e dei rosminiani. [...] Nel discorso in Senato del 9 maggio 1855 affermava:; "Non siamo contrari a tutte le congregazioni religiose; siamo contrari a quelle che non rispondono più allo spirito e ai bisogni dei tempi, a quelle corporazioni che, stabilite in altri tempi e in altre circostanze, hanno raggiunto lo scopo dei loro fondatori, e si trovano ora in opposizione diretta colla società civile e anche religiosa. Che se i bisogni della società attuale danno origine a congregazioni religiose intese a soddisfare tali bisogni e se questa creazione si fa liberamente e spontaneamente, lungi dal vedere in ciò un inconveniente, noi vi vediamo un vero progresso". [...]

Altri all'opposto sottolineano la stretta connessione fra il provvedimento antigesuitico del 1848, la legge del 1855 e quella del 1866. Si tratterebbe di un disegno unico, attuato gradualmente secondo le opportunità. I fautori di questa tesi fanno leva sulle discussioni parlamentari del 1855, in cui vari oratori si mostrarono più radicali del Cavour, e soprattutto su quelle del 1866. Certo lo stesso Cavour nel 1859-1860 si mostrò più radicale. Forse egli accettava, entro certi limiti, congregazioni insegnanti aperte, non so entro che limiti, non istituti contemplativi ritenuti inutili. Credo solo che scolopi, barnabiti, benedettini, non si mostrassero così avversi al liberalismo come i gesuiti.

Da: Giacomo Martina, S.J. *Motivi e radici dell'opposizione piemontese alla Compagnia di Gesù: 1814 -1848*, in AA.VV. *La Compagnia di Gesù nella provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, 1998

## 6. Le "Cinque Giornate di Milano" nella testimonianza di Carlo Cattaneo

In quelle prime giornate, avidi alcuni d'aver armi e polvere, si spingevano a cercarne anco fuori delle barricate, e si ponevano alle porte delle case, sperando che sopravvenisse qualche drappello di nemici per corrergli sopra ed afferrarlo e disarmarlo, essendo che l'Austriaco è naturalmente meno destro e meno audace dell'Italiano. A San Francesco da Paola vidi il cadavere ancora spirante d'un soldato, che un giovane, balzando fuori da un vicolo, aveva disarmato e coll'arme stessa ucciso, sotto gli occhi d'un intero battaglione.

La penuria delle armi dava un aspetto singolare alla pugna [= combattimento]; poiché il popolo non le voleva vedere in mano di chi non gli paresse ben esperto a maneggiarle. Rare volte si spendeva un colpo, dove la vicinanza del nemico non lo rendesse quasi certo.

Al quartier generale si distribuiva ai combattenti la polvere quasi a prese; contenti d'averne anche per uno o due colpi, correvano a lontane barricate; poi tornavano a cercarne ancora. Alcuni studenti, ai quali si dimandò perché non tirassero se non di concerto e l'uno dopo l'altro, risposero che temevano di spendere *due tiri* per uccidere un *Croato solo*. Il nostro foco era dunque lento e raro, ma micidiale, mentre il nemico, ridondante d'armi e munizioni, e manifestamente sgomentato, prodigava il suo, cacciando le palle di cannone a fracassare fin presso al tetto balconi e finestre.

Intorno alle barricate, i ragazzi facevano mille burle, sviando il suo foco sopra qualche gatto, o qualche cappello calabrese confitto sopra un manico di scopa, e dando così agio ai nostri d'appostarlo con maggior sicurezza. Radetzki, nella sua relazione, attribuì l'efficacia della nostra difesa, non a questa cura nostra di fare il miglior uso delle poche forze, bensì alla perizia d'ufficiali stranieri! Ma dopo il terzo giorno, dopo la presa di tanti edifici, nei quali il nemico aveva accumulato molte materie di difesa, quella penuria ebbe fine.

Le barricate intanto divenivano sempre più numerose; se ne contavano nella città da mille e settecento; e caricate assiduamente con sassi, potevano resistere anche al cannone. Intorno ad una, ch'era di fronte al Castello, ed era costrutta con lastre di granito legate con catene e ingombre di terra, si raccolsero settantadue palle. Li allievi del Seminario barricarono coi loro letti il largo di Porta Orientale, sotto il più violento foco. Attraversate alle vie si vedevano balle di merci, mobilia, carrozze eleganti; v'erano mucchi di tegole sull'orlo dei tetti, mucchi di sassi ad ogni finestra; rotti in molti luoghi i ponti; sfondati i sotterranei canali.

Presso la sera del terzo giorno, la bandiera tricolore fu inalberata sulla guglia del Duomo.

Carlo Cattaneo, *L'insurrezione di Milano del 1848*, Milano, Feltrinelli, 1973. pagg. 73/74

## **7. Le "Cinque Giornate di Milano" nella testimonianza del maresciallo Radetzky.**

Milano, 21 marzo

[...]Ieri continuò con grande alacrità il combattimento; ci furono molte vittime d'ambo le parti. Non cento, ma mille sono le barricate che chiudono le vie. Il popolo è preso da fanatismo, giovani e vecchi, donne e fanciulli combattono contro i nostri soldati. [...] Le mie truppe sono degne d'encomio, da quattro giorni prestano servizio sotto l'imperversare della pioggia, mi si spezza il cuore pensando che questo coraggio non può essere adoperato in campo di battaglia. [...]

Milano, 22 marzo

Devo evacuare Milano, questa è la più triste ora della mia vita! Tutto il paese è in rivolta; sono minacciato alle spalle dal Piemonte, tutti i ponti sono tagliati e non ho legname da costruzione, né mezzi di trasporto. Non so cosa succeda alle mie spalle. Io mi ritirerò verso Lodi per evitare i grandi centri. La mia ritirata sui bastioni sarà difficile, perché il mio carriaggio è molto pesante e i funzionari civili e militari, che si sono rifugiati nel Castello, vogliono venire con me. [...]

G. Vezzoli, *Le cinque giornate di Milano nel rapporto del maresciallo Radetzky*, in "Rassegna storica del Risorgimento", anno XXVI

## **8. La battaglia al ponte di Goito**

*Proponiamo un passo riguardante la battaglia di Goito tratto dalla "Relazione intorno ai fatti d'Armi della campagna del 1848" compilata dal conte Minghetti, Maggiore Generale del Real Corpo di Stato di S. M. il Re di Sardegna.*

La narrazione presente riguardando soltanto i fatti della guerra, non discorre le cause della medesima, né gli avvenimenti onde fu preceduta; i quali furono di tal sorta che, alla deliberazione di entrare in Lombardia seguì il fatto con meravigliosa celerità. Laonde le truppe ebbero ordine di porsi in cammino prima ancora che fosse determinato in tutte le sue parti l'ordinamento

dell'esercito. Ma fino dai primi giorni nelle lunghe e faticose lor marce, i soldati diedero prova di un'alacrità e di una fermezza mirabile, compresi dalla nobiltà del fine, pel quale andavano a combattere, pieni di affetto e devozione al glorioso Principe, che veniva egli medesimo a capitanarli. Prima di passare il Ticino, l'esercito fu diviso in due Corpi d'armata, ed uno di Riserva. Il 1° Corpo a destra comandato dal Generale Bava, il 2° a sinistra dal Generale Sonnaz, la Riserva dal Duca di Savoia. Dello Stato Maggiore Generale fu eletto Capo il Generale Di Salasco, e il Ministro della Guerra Franzini veniva anch'egli ad assistere al teatro della guerra.

Finalmente il Re medesimo guidava tutta l'armata e colla sua presenza ispirava novello ardore ai suoi soldati. Il 29 di Marzo le truppe passavano il Ticino, e le popolazioni Lombarde accorsero festanti incontro ai loro liberatori.

Gli Austriaci respinti da Milano, e già smarriti dalla subitanea insurrezione del paese, furono gravemente commossi dall'improvviso apparire delle truppe Piemontesi; e disperando di poter difendere le prime Provincie Lombarde, incominciarono a ritirarsi indietro verso quelle parti, che per la natural difesa del fiume, e per quella di lunga mano preparata con fortezze quasi inespugnabili offerivano loro comodità a riordinarsi e difendersi.

Mentre il Re da Pavia muoveva a Crema, Cremona, e Bozzolo, il suo esercito procedeva spiegato dalle falde delle Alpi, sino alle sponde del Po; così l'inimico non potendo prevedere in qual punto avrebbe a sostenere l'impatto maggiore, né sapendo riconcentrar le sue truppe per tenervi testa, lasciò ai nostri libero il passo di quei fiumi, che dalle Alpi scendono attraverso la pianura lombarda e che altre volte avevano servito da baluardo difficile a superarsi. E dopo piccole avvisaglie, ch'ebbero luogo a Mariaria sull'Oglio, gli Austriaci si afforzarono sul Mincio, il quale uscendo dal lago di Garda, sotto il forte di Peschiera scorre sino a quello di Mantova per luoghi attissimi ad una resistenza efficace.

Lungo il corso di questo fiume è il villaggio di Goito in mezzo a terreni lievemente inclinati, ed acconci a difesa. Il grosso della terra cinto di muraglie è alla destra del fiume; un ponte di pietra traversando il Mincio lo congiunge con alcune case situate sulla sinistra. Quivi i Tedeschi avevano posto un Corpo di ben duemila uomini per impedire il passo, tronche le muraglie a modo da formarne parapetto ai loro soldati, aperte feritoie nelle case, disposti i campi all'interno, in guisa da tutelare le artiglierie, preparate entro il ponte le mine.

La mattina dell'8 Aprile i Piemontesi apparvero in vista del villaggio. Precedevano i Bersaglieri comandati dal Colonnello La Marmora, ai quali teneva dietro un battaglione Real Navi, comandato dal Maggiore Maccherani, che animosamente guidavano le loro truppe; furono feriti e dovettero ritirarsi dal combattimento, il quale però non si ristette, e mentre parti dei nostri entrati nel villaggio, di là recavano molestie agli avversari, un'altra parte discesa verso il ponte ne respingeva l'inimico. Il quale, poiché vide di non poter più reggersi, appiccò il fuoco ad una delle mine che stavano sotto il ponte, onde il primo arco fu scrollato e cadde in ruina, niente altro restandone in piede, fuorché un solo parapetto. Per questo stretto e malsicuro passaggio, ingombrato di macerie, sopra un fiume che scorre con grandissima rapidità, e contro il fuoco nemico, i soldati valorosamente si spinsero, e giunti sulla riva sinistra s'impadronirono dei cannoni ch'erano colà puntati. Rimanevano a prendere le case di là dal ponte, dove pure stava in agguato una porzione degli Austriaci, ma l'eroico fatto che abbiamo narrato pose negli animi loro tale sgomento, che in breve tutti si ritrassero fuggendo, non senza aver lasciato molti morti sul terreno.

Così fu compiuto il passo del Mincio con un fatto d'arme che ricorda i più famosi dei tempi andati, e le truppe, che la prima volta trovavansi in battaglia, mostrarono quella intrepidezza che rade volte, e dopo lunghe prove, da militati sperimentati si può sperare.



## 9. La sconfitta di Custoza

di Piero Pieri

Cinque giorni [dal 22 al 26 luglio 1848 si era combattuto intorno alle colline di Staffalo, Sommacampagna e Custoza] di vani disperati sforzi hanno scosso alla fine il morale dei soldati, sfiniti, affamati. Ma soprattutto sono demoralizzati Generali e Ufficiali superiori: un Consiglio di guerra ritiene necessario ottenere un armistizio, pur collo sgombrò del territorio fino all'Oglio. Il Maresciallo Radetzky lo esige fino all'Adda, e il Re fieramente respinge tale condizione. L'esercito ripiega dietro l'Oglio. Ma ora si diffonde nei capi la persuasione che la guerra è ormai perduta: tanto più, dicono, che la pianura padana non presenta ostacoli naturali su cui poggiarsi. Errore grossolano, perché, a parte le linee fluviali, essa rappresenterebbe un'intera zona d'ostacolo col suo terreno rotto e intersecato da continui canali, da argini, da prati irrigui e con risorgive, spesso fittamente alberato, con frequenti abitati e con città robustamente murate.

L'unico a volere continuare sul serio la guerra è Carlo Alberto che si vede sfuggire quanto credeva d'aver ormai tra le mani. Ma se i Generali non fanno e non vogliono sfruttare il terreno, il Re è più di tutti restio a valersi dell'altra grande risorsa del paese: la guerra di popolo. Ma ciò significherebbe mettere in prima linea quegli elementi democratici e repubblicani, che avevan rappresentato le forze più vive e combattive della rivoluzione di marzo: elementi di cui egli troppo diffida!

Il 28 [luglio 1848] l'esercito è dietro l'Oglio; dopo dieci ore di sosta riprende la ritirata; dopo un simulacro di slegata resistenza davanti a Cremona, continua a retrocedere e il 31 luglio è tutto dietro l'Adda. Il Bava [Eusebio Bava, Generale in capo dell'esercito dal 22 ottobre 1848 al 7 febbraio 1849], incaricato dal Re a una specie di sorveglianza di tutto l'esercito, ritiene che suo compito sia ormai soltanto quello di restituire al Piemonte "quasi intatti i suoi figli e il ricco suo materiale".

Sembra però che la linea dell'Adda debba segnare l'arresto definitivo del ripiegamento. Già il 31 però il gran parco d'artiglieria, colla massa delle munizioni, si è mosso, consenziente il Bava, verso Piacenza. Ma l'ordine d'operazione del 1° agosto prescrive uno spostamento di tutto l'esercito verso Nord, fino a Lodi, e la divisione lombarda è dislocata tra Lodi e Treviglio. Si cerca dunque di dare la mano ai volontari che dal settore montano ripiegano su Brescia, e insieme con queste, e con quelle che il Governo provvisorio invia ora a Bergamo con Garibaldi, di creare una seria minaccia sul fianco destro dell'esercito austriaco. Ma alle sei del mattino del 1° agosto, il Gen. Sommariva, all'apparire delle prime avanguardie austriache, abbandona con tutta la Prima divisione il settore di destra, da Crotta d'Adda al confluente del Po, e ripiega senz'altro su Piacenza, scrivendo al Bava che il passaggio di Crotta d'Adda non è difendibile perché dominato dalla riva opposta più alta. Il Bava accorre, trova la divisione in movimento, non crede opportuno di farla tornare in linea: occorre la ritirata dietro il Po, unico serio ostacolo passivo agli occhi suoi, e di tanti altri, che possa veramente fermare il nemico e consentire all'esercito stremato riposo e sicurezza.

Questa volta però l'opinione dei Generali urta di nuovo contro l'esplicita volontà del Re di correre a ritentare la sorte delle armi davanti a Milano: "E' più nobile andare a Milano" aveva già risposto a Cremona a chi gli consigliava di ripiegare senz'altro su Piacenza. Carlo Alberto non solo vede sfuggirgli quanto credeva d'aver già in pugno, ma egli teme che la proclamazione della repubblica a Milano, naturale conseguenza del fallimento della guerra regia, possa distruggere le ultime possibilità che l'opera della diplomazia ancora conservi per salvargli, dopo la faticata fusione, il salvabile; o almeno quel legame per il futuro fra Lombardia e Casa Savoia che agli occhi suoi non deve mai più rompersi. Ma soprattutto non vuole che a Milano prendano il sopravvento i democratici e i repubblicani, depreca l'incognita di un intervento militare francese. Strana insanabile antinomia che di nuovo mostra l'impossibilità, da parte di Carlo Alberto, dopo tanti anni di politica

conservatrice, di guidare una guerra rivoluzionaria: portato contro la strategia ufficiale, a trascinare la guerra davanti a Milano, deve al tempo stesso ricusare la guerra di popolo che dovrebbe legarsi ai nuovi eventi. Siffatto tragico intimo contrasto condanna in partenza l'opera dell'infelice sovrano!

Il 2 agosto il Re sembra veramente assumere, col fido Salasco, la direzione delle operazioni; ed è manifesto lo sforzo di concentrare tutte le forze davanti a Milano, richiamando quindi da Pavia la Prima divisione e da Vigevano il gran parco d'artiglieria, nella speranza che col procedere sempre più avanti il Radetzky sia indotto a rallentare la sua marcia e ad agire con maggiore cautela; consentendo quindi la riunione delle forze e la possibilità d'una battaglia vittoriosa, che gli conceda di conservare Milano colla Lombardia fino all'Adda.

Ma il vecchio Maresciallo non dà tregua, e il 4 agosto davanti a Milano si ha la solita battaglia mal condotta, in cui le truppe piemontesi si trovano disseminate a cordone, sopra una linea mal scelta, senza sfruttare gli ostacoli del terreno, tutto fossi, canali, prati irrigui. Una duplice infiltrazione, ben rimediabile, ai lati della brigata Casale, determina, d'ordine superiore, la ritirata di tutto l'esercito. Alle otto di sera un Consiglio di guerra si mostra unanime nel dichiarare che "una lunga e onorevole difesa" non è più possibile, per tre deficienze essenziali, di munizioni, di viveri, di danaro. Non si parla di crisi morale dell'esercito, forse perché è crisi morale unicamente dei capi, e dei tre pretesti il primo è specioso e addirittura infondati sono gli altri due. In realtà bisognava intensificare la guerra coll'ausilio della guerra popolare a Milano e attraverso le schiere irregolari della Lombardia a Bergamo, con Garibaldi, e a Brescia, e nella valle del Chiese. Il 5 agosto il Radetzky appariva molto preoccupato di quanto avveniva a Milano: non aveva con sé che 37.000 uomini e le retrovie, con atto d'estrema pericolosa audacia, del tutto sguarnite e scoperte! La triste giornata del 5 agosto coi tristi avvenimenti di palazzo Greppi era la conclusione d'una lunga sequela d'errori che avevano reso vano l'eroismo e lo spirito di sacrificio d'una rivoluzione e d'un solidissimo esercito, portando al duplice fallimento e della guerra regolare e di quella del popolo.

Con l'armistizio di Salasco firmato a Milano il 9 agosto 1848 dal capo di Stato maggiore dell'esercito sardo, Generale Salasco, aveva termine la prima campagna della guerra d'indipendenza.

Da: Piero Pieri, *Le guerre dell'Unità Italiana, in Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, Marzorati Editore, Milano, 1969, pp. 18-20

## **10. Il saluto di Carlo Alberto ai popoli dell'Alta Italia, dopo la sconfitta di Custoza**

Amatissimi miei Popoli!

La sorte della guerra che da prima perseverante arrise al valor sommo della prode nostra armata, venutaci contraria per la fatalità di molte prepotenti circostanze, ci obbligò ad indietreggiare in faccia al nemico. In questa mossa però ci stava a cuore la bella metropoli della Lombardia, e, persuasi di trovarla provvista abbondantemente, ci disponemmo a volgere ogni nostra cura alla sua difesa.

Tutte le truppe vennero da noi guidate sotto le sue mura, pronte a valorosa resistenza, quando ebbero ad apprendere che si difettava colà di danaro e di munizioni da bocca e da guerra, mentre le nostre erano state in gran parte consumate nella battaglia datasi ivi subito dopo il nostro arrivo. Concorreva ad aggravare la nostra condizione, che il gran parco era stato incamminato verso Piacenza, né potea farsi retrocedere, perché erano intercettate le vie dal nemico.

Queste circostanze allora ci mostrarono quanto nell'urgenza del bisogno, nell'incalzar del pericolo, fosse necessità suprema il cercar ogni via per salvar Milano e l'armata, e risparmiare un'inutile effusione di sangue e ciò ottenemmo mediante una convenzione per cui evacuandosi da Noi la piazza, ci veniva lasciato libero il passo fino al di qua del Ticino, e restavano, per quanto possibile, garantite le sostanze e le vite dei Milanesi.

Eccovi, dilette popoli, perché l'armata in cui stanno tutte le vostre affezioni, fa ritorno fra voi. Se un contrario destino le negò il conseguimento dell'alto scopo di sua generosa missione, riede in ogni modo preclara pel titolo di forte e guerriera, che con tante fatiche e con tanto eroismo si acquistò pugnando; riede temuta e tale da proteggervi sempre contro ogni attentato nemico.

Accoglietela, partecipando della fama che si ha guadagnata, e rendetele meno penoso il dolore delle sue avversità col fraterno vostro sorriso.

Stanno fra le sue file i Principi miei figli, e vi sto Io, pronti tutti a nuovi sacrifici, a nuove fatiche, a spandere la vita per la cara terra nativa.

Vigevano 7 Agosto 1848

**CARLO ALBERTO**

*Archivio di stato di Torino*

## PROPOSTE DI APPROFONDIMENTO



1. Un primo argomento di approfondire potrebbe essere la storia dei Valdesi in Piemonte, iniziando dalle origini (Valdo, sec. XII), per considerare poi la costituzione del movimento valdese come “chiesa di opposizione”, la sua adesione alla Riforma, la repressione secolare subita da parte della Chiesa Cattolica e delle autorità politiche, fino alla concessione da parte di Carlo Alberto dei diritti civili e politici.
2. Una particolare attenzione potrebbe essere riservata alla storia della comunità israelitica a Torino. Si può trovare un’ampia documentazione su questo argomento presso la Comunità Ebraica di Torino, che dispone di una vasta biblioteca aperta al pubblico (via S. Pio V 12 Torino).
3. Un tema di grande rilievo è costituito dall’influenza dei Gesuiti nella realtà politica, sociale e religiosa del Piemonte. Tra le numerosissime opere che trattano questo tema (facilmente rinvenibili nei cataloghi delle biblioteche cittadine, o su Internet, alla voce *Gesuiti in Piemonte*), si potrebbe utilmente consultare la seguente: AA.VV. *La Compagnia di Gesù nella provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, 1998
4. Uno specifico approfondimento merita l’analisi dello Statuto, soprattutto se messo a confronto con la Costituzione della Repubblica italiana. Molto utile per un percorso di riflessione su questo tema è il volume *Un lungo cammino per diventare liberi*, a cura di Marco Carassi, Hapax Editore, 2009, consultabile presso l’Archivio di stato di Torino.
5. Per comprendere pienamente le vicende che hanno portato alla sconfitta di Custoza, è di grande interesse la consultazione delle relazioni fatte dai responsabili militari al re. Questa documentazione è consultabile presso l’Archivio di stato di Torino, a seguito di richiesta da parte dei docenti interessati.